CITTA' DI CORNATE D'ADDA

PROVINCIA DI MONZA BRIANZA

DELIBERAZIONE N. **57**
in data: **19/12/2024**

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2025 E SINO A NUOVO ATTO

L'anno duemilaventiquattro addì diciannove del mese di Dicembre alle ore 20:30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:

PANZERI ANDREA	P	RIVA DANIELA	A
BESTETTI MARTA	P	BERETTA GABRIELE	P
BONACINA DANIELE	P	BRAMBATI GIORGIO	P
FRISON IVANO GINO	P	QUADRI FABIO	P
RADAVELLI MORENA	P	TERUZZI MARIA CRISTINA	P
COLOMBO ALBERTO	A	QUADRI GIANLUCA	P
SORMANI GIANLUCA	P	CRIPPA PAOLO	P
CALABRO' GAETANO	P	CARLOMAGNO GIUSEPPE	P
PEREGO ALBERTO	P		

Il consigliere Perego Alberto partecipa alla seduta mediante collegamento da remoto.

Totale presenti 15
Totale assenti 2

Assiste il Segretario Generale **dr.ssa Antonia Tarantino** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Andrea Panzeri** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2025 E SINO A NUOVO ATTO

Tutti gli interventi sono riportati, ai sensi dell'art.49 del Regolamento del Consiglio Comunale, in un apposito file audio video acquisito agli atti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783".

Richiamati i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006, direttamente richiamate dalla Legge n. 160/2019.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o fattispecie assimilata non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 e relative pertinenze.

Rilevato che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale.

Verificato che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli.

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il comune è soggetto attivo dell'imposta.

Rilevato che il comma 744 riserva allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria "D/10", pari alla misura dello 0,76 per cento, riconoscendo ai comuni le somme derivanti da attività di accertamento.

Considerato che la Legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con facoltà per i comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Dato atto che a partire dal 1° gennaio 2022, come previsto dall'art. 1 comma 751 della L. n. 160/2019, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati sono esenti dall'IMU.

Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, richiamato dall'art. 1 comma 777 della L. n. 160/2019, secondo il quale i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto

attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi.

Visti:

- il comma 756 della Legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- il comma 764 della legge n. 160 del 2019 secondo il quale, in caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto;
- il comma 767 della legge n. 160 del 2019 secondo il quale a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755;
- la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 che ha chiarito come l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto.

Considerato che:

- con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023 sono state individuate le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dall'anno di imposta 2024;
- l'art. 6-ter del D.L. n. 132 del 2023 (Decreto Milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 del 2023 ha disposto che "In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025".

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 06 settembre 2024 rubricato "Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160" con il quale:

- sono state approvate le fattispecie ai fini della diversificazione delle aliquote IMU contenute nell'Allegato A del medesimo decreto, in sostituzione di quelle previste dal decreto 7 luglio 2023;
- sono state modificate e integrate le condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie già previste dal decreto 7 luglio 2023;
- si conferma che l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica all'interno dell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, decorre dall'anno di imposta 2025.

Esaminato quindi l'Allegato A del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 06 settembre 2024, il quale individua le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 a decorrere dall'anno di imposta 2025.

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 30/09/2020.

Tenuto conto che all'IMU verranno applicate le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni come previste dalla normativa vigente e dal regolamento comunale in materia.

Considerato che il Bilancio di Previsione 2025/2027 e la Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione verranno approvati in questa stessa seduta.

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 1.974.000,00 nel 2025, al netto della quota di alimentazione del FSC, di euro 327.580,86.

Rilevato che nel bilancio di previsione 2025-2027 è iscritto il suddetto importo euro 1.974.000,00 a titolo di IMU per l'anno 2025, euro 1.956.000,00 per l'anno 2026 e euro 1.952.00,00 per l'anno 2027.

Considerato che è volontà di questa amministrazione:

- non procedere ad un aumento delle aliquote applicate per il precedente anno d'imposta 2024 a titolo di IMU;
- diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie principali di cui ai commi da 748 a 755 della L. n. 160/2019;
- non procedere ad una ulteriore differenziazione delle aliquote.

Dato atto che, attraverso l'applicazione delle aliquote così determinate e dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU, il fabbisogno finanziario dell'Ente risulta soddisfatto.

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare le aliquote del tributo per l'anno d'imposta 2025 e sino a nuovo atto come riportato nel "prospetto delle aliquote", elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Dato atto che la previsione di entrata dell'IMU calcolata sulla base delle aliquote sopra riportate assicura al bilancio comunale fonti di finanziamento per il raggiungimento degli equilibri di bilancio, nonché garantisce la normale attività dell'ente, la realizzazione dei programmi di bilancio ed il mantenimento dei servizi resi alla cittadinanza.

Preso atto che, ai sensi del comma 767 della legge n. 160 del 2019 le aliquote hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Rilevato che in caso di mancata pubblicazione nel termine di cui al comma precedente, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755.

Visti:

- il comma 169, art. 1, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria anno 2007) in base al quale "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'articolo 151 del D. Lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento.

Visto l'articolo 42 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000.

Visto lo Statuto del Comune.

Visti gli allegati pareri:

- in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del presente atto, reso ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – e dell'art. 147/bis - del D.lgs. 267 del 18/08/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);

- in ordine alla regolarità contabile del presente atto, reso ai sensi dell'art. 49 – comma 1 del D.lgs. 267 del 18/08/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Dato atto che sono presenti e votanti n.15 consiglieri.

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge.

D E L I B E R A

per le motivazioni meglio espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. Di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2025 e sino a nuovo atto, riportate nel "prospetto delle aliquote", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale".

2. di dare atto che l'aliquota relativa alla fattispecie dei fabbricati appartenenti al gruppo catastale D pari all'1,05% si compone della quota dello 0,76% riservata allo Stato e lo 0,29% riservata al Comune.

3. di dare atto che le predette aliquote avranno decorrenza, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2025.

4. di provvedere, ai sensi dell'art. 1, comma 767 della Legge n. 160 del 2019, ad inserire il "prospetto delle aliquote" allegato alla presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre 2025 in modo che la stessa venga pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre 2025 per la sua efficacia.

Considerato che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2025/2027.

Ravvisata pertanto la necessità di procedere con urgenza.

Con successiva separata votazione di voti unanimi favorevoli, resa nelle forme di legge, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000.

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE
Andrea Panzeri	**dr.ssa Antonia Tarantino**
_____	_____